DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1999

che impone ammende per omessa notificazione e per la realizzazione di tre operazioni di concentrazione in violazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

(Caso IV/M.969 – A.P. Møller)

[notificata con il numero C(1999) 247]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b),

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni sollevate dalla Commissione,

sentito il comitato consultivo in materia di concentrazioni [3],

considerando quanto segue:

(1) Nell'esaminare la concentrazione tra Cable & Wireless e Maeresk Data [4], notificata a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 («regolamento sulle concentrazioni»), è risultato chiaramente che l'impresa danese A.P. Møller andava considerata come un gruppo ai fini del calcolo del fatturato in conformità dell'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni e che il fatturato consolidato del gruppo risultava superiore alle soglie stabilite nel regolamento sulle concentrazioni. A.P. Møller ha allora esaminato le proprie operazioni precedenti al fine di stabilire se ve ne fossero alcune di dimensione comunitaria che avrebbero pertanto dovuto essere notificata alla Commissione. In seguito a tale esame, A.P. Møller ha notificato le tre operazioni seguenti: caso IV/M.988 – Maersk DFDS Travel, decisione della Commissione del 4 novembre 1997; caso IV/M.1005 – Maersk Data/Den Danske Bank – DM Data, decisione della Commissione del 15 gennaio 1998 e caso IV/M.1009 – Georg Fischer/DISA, decisione della Commissione del 10 marzo 1998. Tutte le concentrazioni in questione sono state autorizzate in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. In tutte e tre le decisioni, la Commissione ha osservato che le operazioni erano state concluse e realizzate diversi mesi prima di essere state notificate e che pertanto essa avrebbe dovuto valutare la possibilità di applicare ai casi in questione l'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni.

(2) Nel caso delle tre concentrazioni in oggetto, A.P. Møller non ha rispettato l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, in base al quale le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. A.P. Møller è inoltre venuta meno all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo il quale una concentrazione rientrante nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni non può essere realizzata anteriormente alla relativa notificazione o entro le prime tre settimane successive alla suddetta notificazione [5].

(3) Il 12 ottobre 1998, conformemente all'articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni, ad A.P. Møller è stata inviata una comunicazione delle obiezioni per dare all'impresa la possibilità di replicare alle obiezioni sollevate dalla Commissione, prima dell'eventuale adozione di una decisione a norma dell'articolo 14.

(4) Il 21 ottobre 1998, A.P. Møller ha risposto alla comunicazione delle obiezioni senza richiedere tuttavia un'audizione orale.

(5) La presente decisione riguarda tutte le infrazioni derivanti dall'omessa notificazione e dalla realizzazione illegale delle tre operazioni di cui sopra.

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata in GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

[2] GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

[3] GU C 201 del 16.7.1999.

[4] Caso IV/M.951 – Cable & Wireless/Maersk Data – Nautec, decisione della Commissione del 10 luglio 1997 (GU C 235 del 2.8.1997, pag. 4).

[5] Considerato che le operazioni di cui trattasi sono state concluse prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1310/97 del 30 giugno 1997, si fa qui riferimento al testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 nella versione in vigore fino al 1º marzo 1998.

I. ANTEFATTO

(6) A.P. Møller è la principale impresa privata danese con attività a livello mondiale nei trasporti marittimi, nonché nella ricerca del petrolio ed in altre industrie sulla terraferma. Il fatturato realizzato dal gruppo a livello mondiale è pari a circa […]* miliardi di euro, mentre il fatturato a livello comunitario è di circa […]* miliardi di EUR ([6]). Il gruppo A.P. Møller è costituito da due imprese principali, Aktieselskabet Dampskibsselskabet «Svendborg» (in appresso «Svendborg») e Dampskibsselskabet af 1912 (in appresso: «1912»), quotate alla Borsa di Copenaghen. Maeresk Mc-Kinney Møller e diverse fondazioni familiari detengono nel complesso più del 50% delle azioni rispettivamente di Svendborg e 1912, mentre le azioni restanti sono nelle mani di un azionariato diffuso. Svendborg e 1912 detengono ciascuna circa il 50% delle azioni di tutte le società del gruppo A.P. Møller.

(7) Il 3 giugno 1997, le imprese Maersk Data A/S, appartenente al gruppo danese A.P. Møller, e Cable and Wireless plc hanno notificato un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni ([7]). Nella notificazioni si asseriva che, ai fini del calcolo del fatturato del gruppo, Maersk Data era considerata come un'impresa facente parte del gruppo A.P. Møller. Tuttavia, in seguito, A.P. Møller si è rivolta alla Commissione mettendo in dubbio il fatto di dover essere considerata come un gruppo ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. La principale argomentazione avanzata erea che, in base alla legislazione danese, A.P. Møller non era mai stata tenuta a presentare i conti consolidati relativi all'intero gruppo. Alla luce delle informazioni a sua disposizione, la Commissione era tuttavia dell'avviso che A.P. Møller costituisse effettivamente un gruppo ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. A.P. Møller ha accettato la posizione della Commissione ([8]) e le tre operazioni citate sono quindi state notificate.

(8) Considerato che A.P. Møller ha riconosciuto la validità della posizione della Commissione in base alla quale l'impresa stessa costituisce un gruppo ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, non è necessario, ai fini della presente valutazione, esaminare più dettagliatamente la struttura societaria del gruppo A.P. Møller.

II. L'INFRAZIONE

(9) Le tre operazioni seguenti non erano state notificate come stabilito invece dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni: nel caso Maersk DFDS Travel, l'accordo era stato concluso l'8 gennaio 1997 (con effetto a decorrere dal 1º gennaio 1997); la Commissione ne è stata informata l'11 luglio 1997 e l'operazione le è stata notificata il 6 ottobre 1997. Nel caso Maersk Data/Den Danske Bank, l'accordo era stato concluso il 16 aprile 1997 (con effetto a decorrere dal 15 aprile 1997); la Commissione ne è stata informata il 4 agosto 1997 e l'operazione le è stata notificata il 1º dicembre 1997. Infine, nel caso Georg Fischer/DISA, l'accordo era stato concluso il 2 ottobre 1995 (con effetto a decorrere dal 1º gennaio 1996); la Commissione ne è stata informata il 12 settembre 1997 e l'operazione le è stata notificata il 9 febbraio 1998.

III. IMPOSIZIONE DI AMMENDE

(10) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando, intenzionalmente o per negligenza, omettano di notificare un'operazione di concentrazione conformemente all'articolo 4. Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), statuisce che la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone o alle imprese ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dalle imprese interessate, quali definite all'articolo 5, quando, intenzionalmente o per negligenza, realizzino un'operazione di concentrazione non rispettando l'articolo 7, paragrafo 1. Di conseguenza, la Commissione può infliggere ammende per infrazioni in virtù sia dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

(11) In forza dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tenere conto del tipo e della gravità dell'infrazione. La Commissione tiene inoltre conto della durata dell'infrazione e delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, quali esposte in appresso.

Natura delle infrazioni

(12) Il tipo di infrazioni commesse nel caso in esame è stato descritto in precedenza. A.P. Møller ha omesso di notificare alla Commissione tre operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria entro i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ha realizzato tali operazioni in violazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione ritiene che i principi alla base di tali disposizioni siano, per loro stessa natura, estremamente importanti e che la loro violazione comprometta l'efficacia della normativa in materia di controllo delle concentrazioni. Effettivamente, l'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni consente alla Commissione di impedire alle

(*) Le parentesi quadre seguite da un asterisco indicano le parti della presente decisione omesse, ai fini della pubblicazione, per non divulgare informazioni riservate.

([6]) Fatturato calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e della comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25). Il fatturato relativo al periodo fino all'1.1.1999 è calcolato applicando il tasso di conversione medio dell'ecu e quindi convertito in euro (1 ECU = 1 EUR).

([7]) Cfr. nota 3.

([8]) Cfr. la lettera del 16 luglio 1997 di Hengeler Mueller Weitzel Wirtz per conto di A.P. Møller e le lettere di A.P. Møller del 22 ottobre 1997 e del 22 luglio 1998, nonché la risposta di A.P. Møller alla comunicazione degli addebiti.

imprese di realizzare una concentrazione prima che essa abbia adottato una decisione finale in proposito, evitando in tal modo distorsioni irreparabili e permanenti della concorrenza.

Gravità delle infrazioni

(13) Si può presumere che la notificazione tardiva e la realizzazione illegale delle operazioni non siano state intenzionali e volte ad evitare il controllo della Commissione, per attuare operazioni che non sarebbero state autorizzate in virtù del regolamento sulle concentrazioni.

(14) Nel valutare il comportamento di A.P. Møller, è necessario tenere conto del fatto che si tratta di un'impresa europea di dimensioni notevoli, con attività significative in Europa. Inoltre, già in passato, come del resto attualmente, tale impresa è stata coinvolta in casi riguardanti problemi di concorrenza, sia in qualità di denunziante che di convenuta, ed è stata assistita da consulenti specializzati. A.P. Møller fa parte della Shipping Association, che dispone di una sede a Bruxelles ed offre consulenze ai suoi membri. Inoltre, A.P. Møller dispone di un proprio ufficio legale presso la sede centrale di Copenaghen. Si può pertanto ragionevolmente presupporre che A.P. Møller conosca — ed anche piuttosto bene – la legislazione comunitaria, compresa quella relativa al controllo delle operazioni di concentrazione, e che essa sia chiaramente in grado di ottenere consulenze legali che le consentano di stabilire, o quantomeno di porsi il problema di accertare, se in base alla sua struttura societaria alcune delle operazioni da essa progettate vadano considerate come concentrazioni da notificare. Inoltre, il regolamento sulle concentrazioni e la comunicazione della Commissione ([9]) sono alquanto chiari sull'interpretazione da dare al concetto di gruppo. È pertanto ragionevole ritenere che A.P. Møller avrebbe dovuto dar prova di una maggiore consapevolezza e rispetto dei requisiti giuridici in materia.

(15) Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni, e nel corso di tutto il procedimento amministrativo, A.P. Møller ha sostenuto che le infrazioni erano dovute al fatto che, ai fini del diritto societario, ai fini fiscali e a quelli di altro genere, per la legislazione danese, A.P. Møller e le sue consociate non sono mai state considerate, né lo sono attualmente, come un gruppo di imprese tenute alla presentazione di conti consolidati. Alla luce di principi basilari del diritto comunitario, quali l'applicabilità diretta dei regolamenti comunitari negli Stati membri ed il primato del diritto comunitario, questa argomentazione non può comunque essere presa in considerazione.

(16) Sulla base di quanto finora esposto, la negligenza di cui ha fatto prova A.P. Møller non può essere considerata esclusivamente come causata da errore o ignoranza. Al contrario, le considerazioni summenzionate inducono a ritenere che il comportamento di A.P. Møller possa configurare una grave negligenza. Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni, A.P. Møller non ha contestato la posizione della Commissione.

([9]) Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25).

Durata delle infrazioni

(17) Come illustrato in precedenza, l'infrazione consistente nell'illecita realizzazione delle operazioni di concentrazione si è protratta per un periodo significativo. Si rileva inoltre che, dopo che la Commissione era stata finalmente informata delle operazioni in oggetto, A.P. Møller ha lasciato trascorrere parecchio tempo prima di notificarle. Pur riconoscendo che deve essere concesso un lasso di tempo ragionevole per la presentazione di una notificazione rispondente ai requisiti previsti dal formulario CO, la Commissione ritiene che, in generale, le imprese che abbiano commesso un'infrazione abbiano l'obbligo di regolarizzare la propria posizione al più presto. Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni, A.P. Møller ha sostenuto che la raccolta delle informazioni necessarie ai fini della notificazione era stata estremamente difficile ed aveva richiesto parecchio tempo. La Commissione ritiene tuttavia che il tempo impiegato da A.P. Møller per notificare le operazioni sia eccessivo rispetto a quanto possa considerarsi ragionevole. Tenuto conto del fatto che si tratta della prima decisione relativa a questo aspetto, nel calcolare la durata dell'infrazione la Commissione non terrà conto peraltro del periodo trascorso tra il momento in cui la Commissione stessa è stata informata delle operazioni e la presentazione delle notificazioni.

(18) La Commissione ritiene che nel presente caso, e per le ragioni suesposte, la durata delle infrazioni vada considerata come decorrente dal giorno in cui le operazioni sono state realizzate, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, fino al giorno in cui A.P. Møller ne ha informato per la prima volta la Commissione ([10]).

(19) Pertanto, la durata dell'infrazione per ciascuno dei tre casi considerati sarebbe la seguente: caso IV/M.988 – Maersk DFDS Travel: sei mesi; caso IV/M.1005 – Maersk Data/Den Danske Bank – DM Data: tre mesi e caso IV/M.1009 – Georg Fischer/DISA: venti mesi. Di conseguenza, nel determinare l'ammontare delle ammende da infliggere in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), la Commissione considererà il periodo complessivo di 29 mesi. Poiché il rischio di ripercussioni negative per i consumatori aumenta con la durata dell'infrazione, che nel presente caso è rilevante, la Commissione ritiene di dover tenere conto di tale durata ai fini del calcolo dell'ammenda.

(20) Come illustrato in precedenza, l'omessa notificazione e la conseguente realizzazione delle operazioni senza l'autorizzazione della Commissione si sono protratte, in tutti e tre i casi, per un periodo di tempo significativo.

Circostanze attenuanti

(21) La Commissione riconosce le seguenti circostanze attenuanti.

— A.P. Møller ha riconosciuto l'infrazione;

([10]) Cr. anche caso IV/M.920 Samsung/AST, decisione della Commissione del 18 febbraio 1998.

— sotto il profilo della concorrenza, tutti i casi erano chiari e non hanno determinato distorsioni della concorrenza;

— avuta conferma del fatto che, ai fini della notificazione del caso Cable & Wireless/Maersk Data – Nautec, A.P. Møller doveva essere considerata un gruppo, A.P. Møller ha provveduto di sua iniziativa ad informare la Commissione dell'omessa notificazione di altre operazioni prima che la Commissione scoprisse eventuali infrazioni. Successivamente, A.P. Møller ha notificato tutte e tre le operazioni;

— le infrazioni sono avvenute contemporaneamente a quella che ha costituito l'oggetto della decisione Samsung, vale a dire quando la Commissione non aveva ancora adottato alcuna decisione a norma dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni. Questa circostanza è stata considerata come un'attenuante ai fini della decisione Samsung e lo stesso tipo di ragionamento si applica al caso in esame.

Conclusione

(22) La Commissione ritiene che ad A.P. Møller vadano inflitte ammende, in particolare considerato che l'omissione della notificazione e la realizzazione delle operazioni senza l'autorizzazione della Commissione si sono protratte per un periodo prolungato e che per una multinazionale quale A.P. Møller tali inadempienze costituiscono un chiaro caso di grave negligenza che non può essere ignorato. La Commissione ha il dovere di difendere il principio fondamentale secondo il quale le imprese dovrebbero essere dissuase dal realizzare operazioni di concentrazione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni senza procedere alle notificazioni del caso ed è quindi opportuno che essa utilizzi i poteri che il Consiglio le ha conferito a tal fine. La Commissione considera pertanto necessario infliggere ad A.P. Møller ammende a norma dell'articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni.

IV. **AMMONTARE DELLE AMMENDE**

(23) Sulla base di quanto suesposto, al fine di punire le infrazioni commesse e di evitare che esse si ripetano in futuro, e tenuto conto delle circostanze specifiche del caso in esame, la Commissione ritiene adeguato infliggere le seguenti ammende:

— un'ammenda di 15 000 EUR per ciascuna operazione (vale a dire 45 000 EUR per il complesso delle tre operazioni) in relazione all'infrazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a);

— un'ammenda di 6 000 EUR per ogni mese di ciascuno dei periodi di rispettivamente sei, tre e venti mesi (vale a dire 174 000 EUR per il totale dei ventinove mesi relativi alle tre operazioni) di mora in relazione all'infrazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

L'ammontare complessivo delle ammende è pertanto pari a 219 000 EUR per tutte e tre le operazioni.

(24) Il rapporto tra l'ammontare delle ammende inflitte dalla Commissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e quelle inflitte in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), è adeguato, considerate le circostanze specifiche del caso in esame e fa salve le decisioni a norma dell'articolo 14 relative ad eventuali casi futuri.

(25) La determinazione dell'ammontare delle ammende in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), sulla base del numero di mesi è adeguata alla luce delle circostanze specifiche del caso in esame e fa salve le decisioni a norma dell'articolo 14 relative ad eventuali casi futuri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4064/89, si infligge ad A.P. Møller un'ammenda pari a complessivi 45 000 EUR per aver omesso di notificare, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, tre operazioni di concentrazione.

2. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89, si infligge ad A.P. Møller un'ammenda pari a complessivi 174 000 EUR per aver realizzato tre operazioni di concentrazione in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento.

Articolo 2

Le ammende di cui all'articolo 1 vengono versate alla Commissione delle Comunità europee, entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, sul conto n. 310-0933000-43 presso la Banque Bruxelles-Lambert, Agence européenne, Rond-Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles.

Trascorso tale periodo, alle ammende si applicano automaticamente gli interessi di mora, calcolati al tasso praticato dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro il primo giorno lavorativo del mese in cui è stata adottata la presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la società:

A.P. Møller
Esplanaden 50
DK-1098 Copenaghen K

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione